

Qualora le polizze fideiussore prevedano la rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, esiste l'Azione diretta dell'Ente pubblico beneficiario nei confronti del garante

In base al principio sulla leale collaborazione tra debitore e creditore, l'Ente locale avrebbe dovuto escutere il fideiussore e non emettere ingiunzione nei confronti del debitore

Segnaliamo la sentenza numero 602 del 13 maggio 2003 del Tar Sardegna, sez. di Cagliari che, pur nella sua brevità, sottolinea un aspetto fondamentale delle polizze cauzioni, ovvero l'Azione diretta del beneficiario nel caso di clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione

Ricordiamo inoltre che il Consiglio di stato con la decisione n. 32 del 10 gennaio 2003, così si è già espresso:

“ Qualora una fideiussione espressamente PREVEDA la rinuncia al “beneficium excussionis” ed inoltre l'obbligo del fideiussore di versare all' Ente beneficiario quanto richiesto in termini brevi previo un semplice avviso al garantito e senza il riconoscimento al garantito di alcuna facoltà di svolgere eccezioni sul pagamento, allora si tratta di una obbligazione di garanzia del tutto autonoma rispetto al rapporto creditore - debitore principale

Quindi.....

Sulla base di tali presupposti di fatto al beneficiario **sarebbe stata sufficiente la semplice richiesta al fideiussore - iniziativa non gravosa né esposta a rischi di sorta - per conseguire il pagamento di quanto dovuto anche in pendenza del giudizio nel quale si stava accertando la doverosità della corresponsione degli oneri di cui trattasi.”**

A cura di Sonia LAZZINI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA  
ha pronunciato la seguente  
SENTENZA

sul ricorso n. 145/2003 proposto da \*\*\*\*\* in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Porcu e Daniela Muntoni, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Garibaldi n. 105, presso lo studio del primo legale;

contro

IL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Augusto Melis e Nicoletta Ornano, con domicilio eletto in Quartu Sant'Elena, via E. Porcu sn, presso lo studio del secondo legale;

DEL DIRIGENTE IN CARICA DELL'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'atto di ingiunzione n. 375 prot. 42450 del 22/10/2002, del Dirigente del Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio del Comune di Quartu Sant'Elena, con il quale è stato ingiunto alla

ricorrente il pagamento entro 60 giorni, della somma di Euro 4592/77 per oneri di concessione relativi alla domanda di condono edilizio del 28/3/1995 prot. 14274;

di ogni altro atto presupposto, inerente e conseguente, ivi comprese le note del 27/11/2001 e 14/3/2002 e l'atto di concordanza del 9/5/2002.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;

Visti i motivi aggiunti depositati il 3/3/2003;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore per la camera di consiglio del 12 marzo 2003 il consigliere Francesco Scano;

Uditi l'avv. Daniela Muntoni per la società ricorrente e l'avv. Nicoletta Ornano per il Comune resistente;

Visto il comma V, dell'art. 26 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000 n. 205, che consente la decisione con sentenza succintamente motivata, qualora vi sia la manifesta fondatezza, o infondatezza del ricorso, ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del medesimo.

**C O N S I D E R A T O:**

CHE appare fondata la censura, proposta con l'atto di motivi di aggiunti notificato il 3/3/03, con la quale viene dedotta la violazione dei principi di buona fede e correttezza;

CHE il Comune, in base al principio sulla leale collaborazione tra debitore e creditore avrebbe dovuto escutere il fideiussore in quanto l'art. 5 della polizza in data 25/3/1998 non condizionava il pagamento del debito garantito alla previa escussione del contraente (cfr, per un caso del tutto simile, Cons. Stato sez. V, 10/1/2003 n. 32);

CHE pertanto il ricorso deve essere accolto;

CHE le spese del giudizio vanno poste a carico del Comune soccombente e liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA**

Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Condanna il Comune al pagamento delle spese processuali che liquida nella somma di € 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e CPA;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 12 marzo 2003 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei signori:

Paolo Turco, Presidente,

Rosa Panunzio, Consigliere,

Francesco Scano, Consigliere estensore.

Depositata in segreteria oggi 13/05/2003

Il Direttore di segreteria